



STATUTO

dell'associazione "EVERY CHILD IS MY CHILD" o anche per brevità "ECIMC"

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE

Articolo 1

A norma dell'art. 36 e seguenti del codice Civile, è costituita un'associazione denominata "Every Child Is My Child" (anche per brevità "ECIMC") con durata illimitata nel tempo.

Articolo 2

L'associazione ha sede legale in Roma, all'indirizzo Via Accademia Albertina, n. 16, Roma (RM) 00147.

TITOLO II - FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3

3.1 L'associazione è apartitica, apolitica, non ha fini di lucro ed opera per l'esclusivo perseguimento della finalità sociale per cui è costituita.

3.2 L'associazione è regolata dall'atto costitutivo e dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell'ordinamento.

Articolo 4

4.1 L'associazione è apartitica, apolitica, non ha fini di lucro e persegue le seguenti finalità:



- promuovere attività nel settore della beneficenza, al solo scopo di sostegno alla vita e alla sussistenza di base, rivolte verso i bambini in obiettivo stato di difficoltà economica e sociale e di bambini in stato di disagio a causa di conflitti locali;
- promuovere azioni di sensibilizzazione e informazione sui temi dei diritti civili dei bambini;
- promuovere e sostenere le iniziative ed eventi che mirino a sensibilizzare l'opinione pubblica e ogni soggetto pubblico istituzionale o privato sui temi di tutela dei diritti civili dei bambini;
- soccorrere i bambini dalla sofferenza, dalla fame, dalla miseria e dal dolore, ovunque essi siano;
- promuovere attività di promozione e supporto al miglioramento del livello di scolarizzazione, rivolte verso ogni soggetto in obiettivo stato di disagio fisico o sociale, in particolare in contesti di povertà o indigenza, conflitti armati, sul territorio nazionale o internazionale;
- diffondere la cultura dell'accoglienza al fine di favorire l'integrazione dei bambini in difficoltà e prevenire fenomeni di disagio e di emarginazione;
- sollecitare la partecipazione degli associati al fine del raggiungimento delle attività sopra richiamate.

4.2 L'associazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) del D.Lgs 460 del 4 dicembre 1997, ad eccezione di quelle sotto elencate ed ad esse direttamente connesse, ovvero:

- organizzare e promuovere convegni, dibattiti, seminari di studio e



approfondimento, corsi, spettacoli e manifestazioni pubbliche;

- promuovere e attuare direttamente la creazione di edizioni e pubblicazioni (esclusi i giornali quotidiani), incisioni musicali su qualsiasi supporto e/o in formato digitale e sussidi audiovisivi di ogni genere, nonché la loro fruizione su ogni mezzo;

- sviluppare l'attività di studio, ricerca, e assistenza nel proprio settore di attività ed altri analoghi e affini;

- promuovere e curare direttamente o indirettamente la redazione e l'edizione di libri, testi anche musicali, dispense, notiziari e indagini in particolare sul mondo dell'infanzia;

- farsi promotrice avanti qualunque ente pubblico o privato, o intraprendere e gestire direttamente o tramite terzi, qualunque iniziativa finalizzata al conseguimento degli scopi dell'associazione;

- istituire borse di studio, premi e riconoscimenti;

- coordinare le proprie attività con quelle di altre associazioni, di singoli ricercatori anche a livello internazionale;

- collaborare o aderire a qualunque ente pubblico o privato, locale, nazionale, europeo o internazionale, nonché ad organismi, movimenti ed associazioni con i quali condivide gli scopi istituzionali;

- raccogliere fondi, occasionalmente in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni ed eventi benefici in genere, per sostenere organizzazioni nazionali, europee ed internazionali a difesa dei diritti civili dei bambini in difficoltà e dell'infanzia in genere;



- realizzare ogni attività connessa con il perseguimento dei fini sociali e la promozione dell'associazione come la produzione, realizzazione e distribuzione di gadget, materiale pubblicitario o promozionale, t-shirt, bandane, cappellini, ecc. in occasione di eventi benefici.

Articolo 5

L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali, collaborando anche con altri soggetti, associazioni od enti, nazionali o esteri, che svolgano attività analoghe o accessorie all'attività sociale.

TITOLO III - SOCI

Articolo 6

6.1 Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche, enti ed associazioni, che siano interessate all'attività dell'associazione e ne condividano gli scopi.

6.2 I soci possono essere:

- soci fondatori: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'associazione;

- soci ordinari: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

- soci onorari: persone fisiche che si sono distinte per particolari meriti



connessi alle finalità dell'associazione.

6.3 La richiesta di ammissione è presentata mediante domanda del richiedente controfirmata da 2 soci.

6.4 Tutti i soci sono elencati in apposito libro, che sarà costantemente aggiornato.

Articolo 7

7.1 L'ammissione dei soci fondatori, ordinari e onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo, a seguito della presentazione della domanda scritta di cui all'art. 6 del presente statuto. La decisione del Consiglio Direttivo è insindacabile.

7.2 I soci sono tenuti a versare all'associazione, dal momento in cui entrano a farne parte, un contributo annuo nella misura e con le modalità che verranno di anno in anno stabilite dal Consiglio Direttivo. I contributi dovranno essere versati entro il 31 marzo di ogni anno, con l'eccezione del primo anno di costituzione, in cui verranno versati contestualmente.

7.3 Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente le quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziando tra soci ordinari e altre categorie di soci.

7.4 Il contributo associativo è intrasmissibile, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non soggetto a rivalutazione.

Articolo 8

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi



preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dalla associazione.

Articolo 9

9.1 Tutti i soci, di ogni categoria, possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall'associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

9.2 Tutti i soci in regola con il versamento della quota di iscrizione annuale hanno il diritto di voto in assemblea, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, al fine di procedere all'approvazione e modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari, nonché alla nomina del Consiglio Direttivo.

9.3 Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata.

9.4 I soci hanno diritto ad ottenere le informazioni e ad esercitare il controllo sull'attività del Consiglio Direttivo, in ossequio a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

9.5 Le prestazioni fornite dai soci sono da considerarsi in ogni caso come effettuate a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 10

10.1 Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.



10.2 La qualifica di socio ed i relativi diritti si perdono per:

- morte;
- recesso volontario da presentare per iscritto al Presidente e ratificato dal Consiglio Direttivo;
- esclusione automatica per morosità superiore a sessanta giorni nel pagamento delle quote annuali o di quant'altro eventualmente dovuto;
- esclusione per espulsione pronunciata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, ivi inclusa ogni infrazione allo statuto o al regolamento interno, o per comportamenti disonorevoli entro e fuori l'associazione;

10.3 L'espulsione è pronunciata nei confronti del socio che:

- commette azioni ritenute disonorevoli;
- che tiene comportamenti che potrebbero arrecare discredito all'associazione o che siano suscettibili di pregiudicare la reputazione dell'associazione;
- che lede l'onore dei componenti dell'associazione;
- che non rispetta le convenzioni sociali, la morale pubblica, la decenza ed il buon costume;
- che con la sua condotta ostacoli il buon andamento dell'associazione.

10.4 La delibera di espulsione dovrà essere ratificata dall'assemblea ed il Presidente dovrà comunicarla al socio escluso.

10.5 Il socio escluso o receduto dall'associazione non ha il diritto al rimborso delle quote già versate, né ad alcuna indennità.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E LIBRI DA TENERSI



Articolo 11

Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Articolo 12

12.1 L'assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l'organo sovrano dell'associazione.

12.2 L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il conto consuntivo ed il bilancio preventivo, eleggere i membri del Consiglio Direttivo e dare le linee programmatiche all'associazione. L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

12.3 L'assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o dal 30% (trenta per cento) dei soci.

12.4 L'assemblea deve essere convocata mediante affissione di idoneo avviso presso la sede sociale, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno di svolgimento della stessa. Dell'assemblea deve, inoltre, essere data notizia a mezzo lettera circolare inviata per mail a tutti i soci, all'indirizzo comunicato da questi ultimi al momento della loro adesione, almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno di svolgimento della stessa.

12.5 L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza



di almeno la metà più uno degli associati. L'assemblea è validamente costituita in seconda convocazione, che non potrà tenersi lo stesso giorno fissato per la prima, qualunque sia il numero dei presenti. L'assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota, e siano presenti o informati tutti i consiglieri e nessuno si opponga alla discussione.

12.6 Ogni socio ha diritto ad un solo voto. Un socio può delegare esclusivamente un altro socio. Sono ammesse non più di tre deleghe per socio.

12.7 L'assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell'associazione. Esso ha il compito di: leggere l'ordine del giorno in apertura di assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti; mantenere l'ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l'ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall'assemblea.

12.8 Le riunioni dell'assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, nonché raccolte in un apposito libro verbali dell'assemblea. Ad ogni verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall'assemblea, ove presenti.

12.9 Il verbale resta sempre depositato presso la sede dell'associazione ed ogni socio può consultarlo. Un estratto del verbale, delle deliberazioni, del bilancio e dei rendiconti può essere trasmesso ai soci, se richiesto, a mezzo



posta elettronica certificata.

12.10 L'assemblea, qualunque sia l'argomento da trattare, può svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla stesura ed alla sottoscrizione del relativo verbale. Verificatisi tali requisiti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano insieme il presidente ed il segretario della riunione stessa.

Articolo 13

13.1 Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, scelti tra i soci dall'assemblea generale.

13.2 Per il primo triennio, la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo.

Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

13.3 In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimarranno in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.



13.4 Qualora per qualsiasi ragione il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo decadrà e dovrà essere rinnovato al più presto. La carica di consigliere è da ritenersi in ogni caso come esercitata a titolo gratuito.

13.5 Il Consiglio Direttivo, nella riunione immediatamente successiva alla sua designazione, nomina il Presidente, scegliendolo tra i propri componenti, ed affida a quest'ultimo ogni delega, incarico o mansione che si ritengano necessari al perseguimento del fine sociale, nonché un vice-presidente ove lo ritenesse, un segretario ed il tesoriere. Il segretario cura l'esecuzione delle deliberazioni del Presidente, del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza ed il tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e la tenuta dei libri sociali contabili, provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio direttivo.

13.6 Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni volta che lo ritenga opportuno mediante affissione di idonea convocazione e dell'ordine del giorno nella sede dell'associazione, almeno 7 (sette) giorni prima del giorno di svolgimento dello stesso. I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso a mezzo posta elettronica.

13.7 Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti.

13.8 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese con il voto favorevole



di almeno due terzi dei voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

13.9 Le riunioni del Consiglio Direttivo, qualunque sia l'argomento da trattare, possono svolgersi anche per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che: sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e d'intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Articolo 14

14.1 Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall'assemblea, è investito dei più ampi poteri inerenti le decisioni sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l'attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell'associazione.

14.2 A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio ha il potere di:

- 1) fissare le direttive per l'attuazione degli scopi sociali, stabilire le modalità di esecuzione ed i responsabili dell'esecuzione, nonché controllare l'esecuzione stessa;
- 2) decidere sugli investimenti patrimoniali;
- 3) stabilire l'importo delle quote annue di associazione;



- 4) deliberare sull'ammissione dei soci;
- 5) decidere sulle attività e le iniziative dell'associazione e su eventuali collaborazioni con terzi, nonché sulle modalità di attuazione di dette attività, ivi inclusa la stipula di appositi contratti con terzi;
- 6) approvare i progetti di bilancio preventivo ed il rendiconto finanziario da presentare all'assemblea;
- 7) stabilire eventuali prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi ed i relativi compensi e modalità;
- 8) nominare e revocare dirigenti, funzionari e impiegati, nonché emanare ogni provvedimento riguardante il personale;
- 9) conferire e revocare procure;
- 10) redigere regolamenti per la disciplina dell'attività dell'associazione, i quali dovranno essere sottoposti all'assemblea per l'approvazione.

Articolo 15

15.1 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l'assemblea. In caso di assenza, il Presidente è sostituito da uno dei componenti del Consiglio Direttivo o da un vice-presidente. La carica di Presidente è da ritenersi in ogni caso come esercitata a titolo gratuito.

15.2 Il Presidente può delegare altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci per lo svolgimento di mansioni tecniche e l'esercizio di particolari funzioni di rappresentanza.

15.3 In caso di urgenza, il Presidente può compiere ogni atto necessario per la



tutela degli interessi dell'associazione. In tal caso, sarà necessaria la successiva ratifica del singolo atto da parte del Consiglio Direttivo.

Articolo 16

Le cariche degli organi dell'associazione sono elettive e gratuite.

TITOLO V - IL PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 17

17.1 L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
- sovvenzioni e contributi dell'Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali, il cui ricavato sarà in ogni caso destinato alla realizzazione degli scopi sociali e non lucrativi;
- donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

17.2 L'associazione si dota di un fondo comune per il perseguimento degli scopi sociali ai sensi dell'art. 37 cod. civ..

Articolo 18

18.1 L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio



Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigere il bilancio consuntivo e quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria annuale.

18.2 Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'associazione durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e fino alla sua approvazione. I soci possono prenderne visione.

18.3 Il bilancio è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell'associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione.

18.4 Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

18.5 È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

18.6 Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.

TITOLO VI - REVISIONE DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO

Articolo 19

Eventuali modifiche del presente statuto dovranno essere deliberate dall'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole



di almeno quattro quinti dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci.

Articolo 20

20.1 Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

20.2 In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, il suo patrimonio verrà obbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21

Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile e dalla normativa vigente.

Articolo 22

L'associazione dovrà prevedere l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS".